

# FONDAZIONE GIUSEPPINA PRINA – ETS

P.zza Prina n. 1 – 22036 ERBA (CO)

## STATUTO

### Premessa storica

L'Opera Pia "Ricovero di Inabili al lavoro Giuseppina Prina" ha avuto origine dai legati delle Signore Irene Caspani fu Giovanni e Giuseppina Prina fu Pietro, di cui ai testamenti olografi 16 Luglio 1912 e 5 Agosto 1918 depositati e pubblicati rispettivamente, addì 25 Marzo 1914 per atti del Dott. Carpani-Fioroni e addì 17 Maggio 1925 per atto del Notaio Giuriani, legati aventi per fine l'istituzione di un Ospedale.

E' stata eretta in Ente Morale - ai sensi della Legge 17.07.1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni - con R.D. 23.04.1931.

Ha assunto la denominazione di Casa di Riposo "Giuseppina Prina" in forza del D.P.R. in data 08.08.1965.

La Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 09.03.2026 ha adeguato il proprio Statuto alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, con l'iscrizione al RUNTS, assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE, SCOPI, PATRIMONIO, MEZZI, PARTECIPANTI

##### ART. 1

##### DENOMINAZIONE

1. Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 111 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, è costituita una Fondazione denominata **Fondazione Giuseppina Prina ETS**, con sede legale ad Erba (CO), Piazza Prina n. 1.
2. La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

##### ART. 2

##### SCOPI ISTITUZIONALI

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come da commi successivi del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs.

117/2017:

- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
  - lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  - lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  - lettera s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
  - lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
3. La Fondazione al fine di realizzare il proprio scopo istituzionale opera con attività di prevenzione, assistenza e cura delle persone anziane ed in stato di bisogno, attraverso servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari o con altri servizi che si rendessero utili allo scopo, e che meglio rispondono ai bisogni emergenti, nel rispetto delle Leggi regionali e nazionali generali e di settore.
  4. La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio dell'integrazione delle politiche e dei servizi assistenziali e sanitari, in particolare adeguando la propria azione ai fabbisogni individuati nella programmazione regionale, zonale e comunale.
  5. La Fondazione può inoltre sottoscrivere convenzioni per la gestione di servizi con il Comune di Erba, con i Comuni vicini e/o con altri Enti pubblici e privati; essa può partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione.
  6. La Fondazione valorizza le risorse umane e promuove la formazione e la crescita professionale dei propri dipendenti e collaboratori.
  7. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può svolgere attività diverse dalle attività di interesse generale, purché a carattere strumentale e secondario e compatibili con la sua natura di Fondazione e di Ente del Terzo Settore, e nei limiti consentiti dalla legge.
  8. La fondazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.
  9. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 117/2017.
  10. Nell'esercizio della sua attività la Fondazione si rivolge, prioritariamente, ai cittadini residenti nel comune di Erba, come da volontà testamentarie della fondatrice

Giuseppina Prina, consentendo la loro permanenza e l'integrazione nel contesto sociale di appartenenza.

11. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
12. Le modalità di funzionamento, l'ammissione e l'esclusione dei Partecipanti, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione sono determinati dai regolamenti che verranno recepiti o approvati dal Consiglio di Amministrazione.

### **ART. 3 PATRIMONIO**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili, quali risultanti dall'inventario redatto in data 18.11.2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 122 del 20.11.2003 e successive variazioni ed integrazioni.
2. Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di cui all'art. 4 del presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
  - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
  - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
  - contributi a destinazione vincolata.
4. L'amministrazione del patrimonio deve essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale.  
In tali termini è fatto obbligo agli Amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

### **ART. 4 MEZZI FINANZIARI**

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
  - rendite patrimoniali;
  - corrispettivi derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 2;
  - proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale;
  - proventi derivanti dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
  - contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
  - proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
  - rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di

ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto partecipativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D. Lgs. 117/2017.

3. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. In particolare, gli utili o gli avanzi di cui sopra devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

## **ART. 5 PARTECIPANTI**

1. Sono Partecipanti alla Fondazione i soggetti pubblici e privati che si impegnano a sostenere la realizzazione delle finalità della Fondazione mediante contributi economici o specifiche attività, nelle forme e nella misura determinata, nel minimo, dal Consiglio di Amministrazione.
2. I Partecipanti si distinguono in:
  - Partecipanti Istituzionali: sono gli enti pubblici che si impegnano a sostenere la realizzazione delle finalità della Fondazione mediante contributi economici;
  - Partecipanti Sostenitori: sono le persone fisiche, gli enti di fatto, le persone giuridiche di diritto privato, che si impegnano nella realizzazione delle finalità della Fondazione, mediante una specifica attività di volontariato di particolare rilievo o nell'erogazione di contributi economici.
3. La qualifica di Partecipante è ottenuta mediante l'iscrizione, da parte del Consiglio di Amministrazione, nell'apposito Albo dei Partecipanti, tenuto presso la sede della Fondazione con le modalità previste dal Regolamento Quadro dei Partecipanti
4. I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti Sostenitori hanno diritto rispettivamente alla nomina nel Consiglio di Amministrazione di un proprio membro, come in seguito meglio specificato.

## **ART. 6 ESCLUSIONE E RECESSO DEI PARTECIPANTI**

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, decide a maggioranza assoluta l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento di obblighi derivanti dal presente Statuto, in particolare l'inadempimento all'impegno di prestare l'attività promessa o di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti.
2. Qualora si tratti di enti di fatto o di persone giuridiche, l'esclusione è prevista anche nei seguenti casi:
  - estinzione del soggetto;
  - apertura di procedure di liquidazione;
  - fallimento e/o apertura di procedure concorsuali.
3. I Partecipanti possono recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

## **TITOLO II ORGANI DELLA FONDAZIONE**

### **ART. 7 ORGANI**

1. Sono organi della Fondazione:
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Presidente;
  - il Direttore;
  - l'Assemblea dei Partecipanti;
  - l'Organo di Controllo;
  - il Revisore legale dei Conti.

### **ART. 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 Membri, di cui:
  - 1 Membro di diritto, nella persona del Sindaco del Comune di Erba, o di un suo delegato;
  - 4 Membri nominati dal Comune di Erba;
  - 2 Membri, nominati dall'Assemblea dei Partecipanti, di cui uno designato dai Partecipanti Istituzionali e l'altro dai Partecipanti Sostenitori.
2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo.
3. Coloro i quali hanno ricoperto per due mandati consecutivi la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, allo scadere del secondo mandato, non sono immediatamente rieleggibili alla medesima carica.
4. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente o del Consigliere più anziano d'età.
5. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consiglieri sono gratuite, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

### **ART. 9 SCADENZA, PROROGA E INSEDIAMENTO**

1. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ai sensi dell'art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'Organo di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo precedente ed entro tale termine devono essere nuovamente nominati.
3. Alla scadenza del termine di durata, se non si è provveduto alla nomina dei nuovi Membri del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri uscenti sono prorogati sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

4. Le procedure per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il primo insediamento, devono essere attivate almeno 120 giorni prima della scadenza dell'Organo in carica.
5. Il Comune di Erba dovrà provvedere alla designazione dei nuovi Membri del Consiglio di Amministrazione in tempo utile per l'insediamento del nuovo Organo, come meglio specificato all'art. 16 del presente Statuto.

#### **ART. 10**

##### **DECADENZA, DIMISSIONI E SURROGA DEI CONSIGLIERI**

1. I Membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a 3 sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica.  
La decadenza è pronunciata dall'Organo stesso e contestualmente deve essere data comunicazione al soggetto designante affinché provveda alla sua sostituzione entro 45 giorni.
2. Le incompatibilità ed i motivi di decadenza sono quelle stabilite dalle normative vigenti e, in particolare, dall'art. 2382 del Codice Civile. Saranno comunque ritenuti incompatibili gli amministratori che a qualsiasi titolo collaborino con strutture analoghe a quella della Fondazione.  
L'incompatibilità comporta per il Consigliere la sospensione dall'attività fino alla rimozione dell'incompatibilità stessa o la sostituzione dello stesso, trascorso inutilmente il termine di 45 giorni dal verificarsi di tale evento.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente all'esercizio delle funzioni di un Consigliere, il Presidente inserisce la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza, ed una volta che l'Organo ne abbia preso atto, ne dà comunicazione ai soggetti titolari della competenza di nomina, che entro 45 giorni dovranno provvedere alla surroga.
4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei Componenti del Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero Collegio.
5. I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 11**

##### **ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio Preventivo, del Bilancio Consuntivo e della Relazione che lo accompagna, nonché in sedute straordinarie, in qualsiasi momento, per determinazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri.
2. Le adunanze sono convocate con invito scritto, firmato dal Presidente, contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti e deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; tale mezzo di convocazione può essere sostituito, a giudizio degli Amministratori, da lettera raccomandata a mano, messaggio fax o di posta elettronica a condizione che gli aventi diritto a partecipare alla riunione abbiano comunicato alla Fondazione il loro recapito, numero di fax o indirizzo di posta

elettronica. In mancanza delle formalità suddette la riunione è validamente costituita con la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo

3. La riunione può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento; dovrà quindi risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
4. In caso di urgenza è sufficiente che l'avviso di convocazione pervenga ai Consiglieri 24 ore prima della seduta, con le modalità di comunicazione ritenute più opportune ed idonee allo scopo.  
In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione, con la presenza di tutti i suoi Componenti ed all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, su richiesta del Presidente, per la sola espressione di pareri non vincolanti o per illustrare norme di Legge, dati tecnici/contabili e progetti, i dirigenti e/o funzionari della Fondazione, i professionisti o consulenti, nonché i Partecipanti, per la trattazione di uno specifico argomento.

## **ART. 12**

### **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei Membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.
2. Le deliberazioni vengono adottate normalmente a voto palese, salvo che si tratti di questioni concernenti persone, nel qual caso, deve procedersi a votazione segreta.
3. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie, allo scioglimento della Fondazione, ad acquisti, permuta, alienazione dei beni immobili, devono essere approvate da 5 Consiglieri.
4. Il Direttore della Fondazione provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, salvo che sia richiesta la verbalizzazione a cura di notaio; in caso di assenza od impedimento del Direttore, tali operazioni saranno affidate ad un funzionario all'uopo incaricato.
5. Ove la verbalizzazione non avvenga a cura di notaio le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente, dal Direttore e dai Consiglieri che abbiano manifestato, in sede di votazione, il proprio dissenso.  
Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

**ART. 13**  
**COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è titolare dell'ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare ad esso spetta:
  - l'approvazione degli indirizzi programmatici della Fondazione e la costante verifica dell'attuazione degli stessi;
  - l'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti della Fondazione;
  - l'elezione, tra i propri Componenti, del Presidente e del Vice Presidente;
  - l'assegnazione della qualifica di Partecipante con relativa iscrizione all'Albo dei Partecipanti;
  - l'approvazione del Bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché della relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;
  - l'approvazione delle convenzioni con altri Enti;
  - l'attribuzione di incarichi professionali relativi a figure di supporto alle attività del Consiglio;
  - la decisione inerente l'assunzione di mutui;
  - il documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017;
  - la nomina l'Organo di controllo;
  - la decisione circa gli acquisti, le permuta, le alienazioni concernenti beni immobili;
  - le nomine di propri Rappresentanti presso altri Enti;
  - la nomina e la revoca del Direttore e del Direttore Sanitario;
  - la decisione circa il rilascio di procure speciali.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Comitato Etico-Scientifico con funzione meramente consultiva, adottando degli appositi regolamenti che ne disciplinino i compiti ed i requisiti per l'accesso.

**ART. 14**  
**IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio; è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra il Membro di diritto ed i Membri nominati dal Comune di Erba, di cui all'art. 8.
2. Al Presidente spettano le seguenti funzioni:
  - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  - determina l'ordine del giorno delle sedute;
  - sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni pubbliche e private;
  - cura l'esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
  - redige la relazione al Bilancio annuale per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
  - assume, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella seduta successiva;

- convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti.
- 3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto nel suo seno a maggioranza assoluta dei Componenti con votazione a scrutinio segreto, nell'adunanza di insediamento.
- 4. L'adunanza nella quale si procede all'elezione del Presidente è presieduta dal Consigliere più anziano d'età.
- 5. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei propri Membri.
- 6. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati su proposta della metà dei Consiglieri ed a maggioranza assoluta dei voti.
- 7. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

## **ART. 15 IL DIRETTORE**

Il Direttore, nell'ambito dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione, svolge i compiti di gestione ordinaria ed i compiti non attribuiti esplicitamente agli altri organi della Fondazione ed in particolare

- è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresa l'adozione di tutti gli atti di gestione che impegnano la Fondazione verso l'esterno;
- è responsabile della corretta tenuta della contabilità economico-patrimoniale e del controllo di gestione;
- formula proposte al Consiglio di Amministrazione ai fini del miglioramento dei servizi e del conseguimento degli obiettivi fissati;
- predispose il Bilancio Preventivo ed il Bilancio di esercizio;
- esercita i poteri di spesa a lui assegnati nei limiti delle disponibilità di budget;
- dirige e coordina il personale della Fondazione;
- esercita le altre funzioni a lui assegnate dalla legge e dai regolamenti o delegate dal Consiglio di Amministrazione;
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redige le deliberazioni del Consiglio, dà attuazione alle stesse, stende i verbali e li sottoscrive assieme al Presidente.
- In relazione alle sopracitate competenze il Direttore rappresenta l'Ente presso i terzi.

## **ART. 16 ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI**

1. L'Assemblea dei Partecipanti è costituita dai Partecipanti di cui all'art. 5 del presente Statuto, i quali hanno assunto tale qualifica mediante iscrizione nell'apposito Albo, aggiornato costantemente da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è dallo stesso convocata almeno due volte all'anno, con invito scritto, firmato dal Presidente contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per

l'eventuale seconda convocazione e deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i Partecipanti ed ai membri dell'Organo di Controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; tale mezzo di convocazione può essere sostituito, a giudizio del Presidente, da lettera raccomandata a mano, messaggio fax o di posta elettronica a condizione che gli aventi diritto a partecipare alla riunione abbiano comunicato alla Fondazione il loro recapito, numero di fax o indirizzo di posta elettronica. Inoltre è inoltre convocata su richiesta di almeno 1/3 dei Partecipanti.

3. L'Assemblea nomina 2 Membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, con le modalità di elezione dettagliate in apposito Regolamento.
4. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività e sui programmi della Fondazione, su richiesta del Consiglio di Amministrazione.
5. All'Assemblea devono essere illustrati il Bilancio Preventivo ed il Bilancio di esercizio, approvati da parte del Consiglio di Amministrazione.
6. A seguito dell'attivazione delle procedure per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione l'Assemblea dei Partecipanti deve essere convocata in tempo utile per l'insediamento del nuovo Organo al fine dell'espletamento delle procedure di nomina per quanto di pertinenza.

#### **ART. 17**

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

1. Il Consiglio di amministrazione nomina l'Organo di Controllo, che può essere monocratico oppure collegiale.
2. L'Organo dura in carica tre anni.
3. Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
6. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 18**

#### **IL REVISORE DEI CONTI**

1. Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore Legale dei Conti; lo stesso viene nominato dalla Giunta comunale del Comune di Erba (che potrà eventualmente affidare la revisione legale all'organo di

controllo nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto) e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali.

2. Esso dura in carica per 3 anni, con decorrenza dalla data di nomina. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione e dura in carica per 3 anni con decorrenza della data di nomina.
3. Il Revisore dei conti deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto, della regolare tenuta dei libri e degli atti contabili e sulla predisposizione del Bilancio Preventivo e del Bilancio di esercizio.
4. Si applicano allo stesso le disposizioni di cui agli artt. 2399, 2402, 2406, 2407, 2409 del Codice Civile, per quanto compatibili.
5. Al Revisore dei conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge.

### **TITOLO III NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 19 CONTABILITA' E BILANCIO**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
2. La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Il Bilancio Preventivo ed il Bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti gli Amministratori, accompagnati dalla relazione del Direttore sull'andamento della gestione e dalla relazione del Revisore dei conti entro dieci gg. dalla data di convocazione del Consiglio d'Amministrazione nel quale dovrà essere approvato.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare il bilancio di esercizio, relativo all'anno precedente, ai sensi di legge.
5. Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget previsionale di gestione relativo all'anno successivo.
6. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.
7. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del budget approvato.

#### **ART. 20 MODIFICHE STATUTARIE**

1. Le modifiche dello Statuto, le delibere relative alla trasformazione, fusione e scissione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con i voti favorevoli di almeno 5 Membri.

**ART. 21**  
**NORME SULLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 co.1 del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

**ART. 22**  
**NORME FINALI**

1. Si continuano ad applicare i regolamenti e le convenzioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, qualora compatibili con la normativa privatistica.
2. Per tutte le disposizioni non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme di cui al D.lgs. 117/2017 e del Codice civile, e sue successive modificazioni in quanto compatibili.

\*\*\*\*\*

*Il presente Statuto è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 09.03.2026 e successivamente trasmesso al R.U.N.T.S.*

*Erba, 09.03.2026*

*IL DIRETTORE*  
*F.to Dott. Marco Frigerio*